

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 15 gennaio 1990, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 183 della medesima legge.

Legge Regionale 5 gennaio 1990, n. 2.

«Variazioni al Bilancio per l'anno finanziario 1989 - Secondo provvedimento»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'anno finanziario 1989 sono introdotte, in termini di competenza, le variazioni riportate nella annessa tabella A.

Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive lire 594.036.460.844.

Articolo 2

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte in termini di competenza, le variazioni riportate nella annessa tabella B.

Tali variazioni comportano nelle dotazioni di Spesa considerate un incremento parimenti di L. 594.036.460.844.

Articolo 3

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'anno finanziario 1989 sono introdotte, in termini di cassa, le variazioni riportate nell'annessa tabella A.

Articolo 4

Nello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte, in termini di cassa, le variazioni riportate nell'annessa tabella B.

Articolo 5

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'anno finanziario 1989 sono introdotte nell'ammontare dei residui attivi le variazioni riportate nell'annessa tabella A.

Tali variazioni comportano un incremento di L. 148.346.793.418

Giunta Regionale della Campania

Articolo 6

Nello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte nell'ammontare dei residui passivi le variazioni riportate nell'annessa tabella B.

Tali variazioni comportano un decremento di L. 18.170.276.788.

Articolo 7

L'elenco n. 1 (nuovo) allegato alla tabella A) dello stato di previsione dell'Entrata della variazione al bilancio per l'anno finanziario 1989 - 1° provvedimento - (Legge regionale 25 agosto 1989, n. 20) è sostituito dall'elenco n. 1 (nuovo) che presenta un incremento di L. 476.132.691.134.

Articolo 8

L'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, di cui all'articolo 24, 2° comma, punto 3 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 è integrato con i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: Capitolo 13 - Capitolo 31 - Capitolo 33 - Capitolo 49 - Capitolo 52 - Capitolo 65 - Capitolo 66 - Capitolo 69 - Capitolo 74 - Capitolo 76 - Capitolo 85 - Capitolo 90 - Capitolo 100 - Capitolo 181 - Capitolo 182 - Capitolo 200.

Articolo 9

Nell'articolo 10, 1o comma della legge regionale 25 agosto 1989, n. 20, le parole «A valere sullo stanziamento del capitolo 541» sono sostituite dalle seguenti «A valere sullo stanziamento del capitolo 540».

Articolo 10

Il contributo della Regione Campania all'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli previsto dalla legge regionale 26 giugno 1987, n. 32, per l'anno 1989 è elevato da L. 300 milioni a L. 700 milioni.

Articolo 11

Ai fini del completamento del programma di intervento per favorire l'acquisto di alloggi in complessi soggetti a vendita frazionata di cui alla legge regionale 29 marzo 1984 n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, a valere sulla disponibilità del capitolo 605 dello stato di previsione della Spesa, la Spesa di L. 346.000.000.

Articolo 12

Gli atti amministrativi per l'utilizzo dei fondi di cui alla presente legge devono essere adottati non oltre il termine del 31 dicembre 1989.

Articolo 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 - secondo comma - della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 gennaio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

Testo Abrogato